

Penale Sent. Sez. 5 Num. 47550 Anno 2016

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: MORELLI FRANCESCA

Data Udiienza: 05/10/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MILAZZO GIOVANNI nato il 10/11/1933 a TRAPANI

avverso la sentenza del 09/10/2014 del GIUDICE DI PACE di TRAPANI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere
FRANCESCA MORELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI

che ha concluso per *l'assoluzione sine fine in relazione*

all'art 584 cp e con rinvio per rideterminazione

delle pene fronte al reato di cui all'art 612 cp

Udit i difensori Avv.;



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Trapani ha condannato Milazzo Giovanni alla pena della multa in quanto responsabile dei reati di ingiuria e minaccia in danno di Infranca Giacomo.

2. E' stato proposto appello da parte del difensore di fiducia e il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice di seconda istanza, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, non essendo appellabili le sentenze del Giudice di Pace di condanna alla sola pena pecuniaria (art.37 d-lgs.274/00).

2.1. La difesa censura la sentenza impugnata per avere illegittimamente revocato l'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, chiamati a riferire in ordine al rifiuto da parte di Fodale Dorotea, moglie della parte offesa, di rimborsare all'imputato di parte delle spese da egli sostenute per la riparazione dell'impianto idraulico condominiale.

La circostanza, se provata, avrebbe integrato la causa di non punibilità di cui all'art.599 co.2 c.p. quanto al reato di ingiuria.

2.2. Con il secondo motivo si evidenzia la portata non offensiva della frase pronunciata dall'imputato (" ma che cazzo di giudice di pace è lei?" anziché " lei è un giudice di pace del cazzo!") e l'assenza di una valenza intimidatoria nella frase " se lei non mi paga, le faccio vedere io, non finisce qui".

3. Va evidenziato come, ai sensi dell'art.1 d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 (entrato in vigore lo scorso 6 febbraio essendo stato pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 17 del 22 gennaio 2016), sia stato abrogato l'art. 594 c.p. con conseguente trasformazione in mero illecito civile del fatto ascritto al Milazzo al capo 1).

4. Quanto al reato di minaccia, il Giudice di Pace ha ben evidenziato come la frase pronunciata avesse ad oggetto la rappresentazione di un ingiusto male e come abbia determinato una piena percezione del potenziale pericolo in capo alla parte offesa.

Chiara, quindi, la riconducibilità alla fattispecie di cui all'art.612 c.p. anche in ragione dell'intento di coartare la volontà del soggetto passivo (v. Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014 Rv. 261678)

5. Annullata senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla condanna per il reato di cui al capo 1), attesa la depenalizzazione della fattispecie , la Corte, avvalendosi dei poteri conferiti dall'art.620 lett.I) c.p.p., provvede a rideterminare la pena in ordine al reato di minaccia nella misura di euro 25 di multa, tenuto conto delle pene edittali previgenti rispetto alla riforma introdotta con l.119/13 e della formulazione dell'art.24 c.p. prima dell'entrata in vigore della l.94/09, nonché della valutazione



operata dal Giudice di merito in ordine alla gravità del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il fatto di ingiuria non previsto dalla legge come reato. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena per il delitto di minaccia in euro 25 di multa.

Così deciso il 5 ottobre 2016

Il Presidente
Piero Savani